

Roma, 13 febbraio 2025

Osservazioni in merito all'Atto Camera: 1866 "Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento".

La disposizione in esame si prefigge l'obiettivo di prevenire possibili fenomeni di **"istituzionalizzazione impropria"**, in contrasto con il superiore interesse del minore e con il diritto fondamentale di bambini e adolescenti a crescere all'interno della propria famiglia di origine.

A tal fine, il provvedimento introduce l'**istituzione di un Registro nazionale** degli istituti di assistenza pubblici e privati, delle comunità di tipo familiare e delle famiglie affidatarie, istituito presso il **Dipartimento per le politiche della famiglia** della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Parallelamente, prevede la creazione di un **Registro dei minori collocati in comunità di tipo familiare, in istituti di assistenza pubblici o privati, nonché presso famiglie affidatarie**, da istituire presso ciascun Tribunale per i minorenni e ciascun tribunale ordinario.

L'**articolo 2** dell'atto disciplina inoltre l'istituzione, presso il predetto Dipartimento, di un **Osservatorio nazionale** deputato all'analisi dei dati raccolti nei registri, nonché allo svolgimento di attività di monitoraggio e controllo finalizzate a prevenire distorsioni e criticità nell'ambito dell'affidamento dei minori.

Alla luce della finalità perseguita dal provvedimento, non possiamo che **condividere e sostenere** l'intento del legislatore, auspicando al contempo un rafforzamento dell'intero impianto normativo e dell'ordinamento, così da garantire un **sistema di tutele efficace** a sostegno delle famiglie di origine e affidatarie, in attuazione dei principi di uguaglianza e non discriminazione su tutto il territorio nazionale.

Il tema delle **istituzionalizzazioni improprie** richiama alla nostra attenzione numerosi casi di collocamento di minori in strutture di accoglienza **non come misura di tutela e protezione** da un grave e attuale pericolo per il minore stesso, bensì come conseguenza di **situazioni di conflittualità tra i genitori** o, in alcuni casi, del rifiuto del minore di frequentare il genitore non collocatario in contesti segnati da episodi di **violenza domestica**.

Si tratta di **prassi altamente lesive** per il benessere psicofisico del minore, oltre che **manifestamente contrarie ai principi costituzionali e sovranazionali**, e che pertanto dovrebbero essere oggetto di una revisione sistematica volta a **eliminarne ogni distorsione**.

In questo contesto, riteniamo opportuno richiamare l'attenzione sul **DDL S. 91**, rubricato *"Introduzione dell'articolo 317-ter del codice civile, in materia di provvedimenti riguardo ai figli nei casi di violenza di genere o domestica"*. Tale proposta normativa mira a **restituire centralità alla giurisdizione civile e minorile** nell'ambito della protezione dei minori, promuovendo una più efficace emersione della violenza di genere e domestica nei procedimenti di affidamento dei figli. In particolare, il disegno di legge intende **contrastare la vittimizzazione secondaria** delle donne che denunciano, garantendo la **tutela della salute psicofisica dei minori e delle vittime**, e attribuendo precise responsabilità ai soggetti pubblici e privati incaricati, anche temporaneamente, della loro custodia o vigilanza.

Nello specifico, il DDL S. 91, istituendo l'art. 317-ter c.c. prevederebbe che *« Il provvedimento di affidamento, anche temporaneo, di un minore, nei casi di violenza di genere o domestica, è emanato nel rispetto dei principi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle*

donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77.

Nei casi di allegazioni di violenza, il giudice, anche d'ufficio, dispone l'immediata sospensione del diritto di visita del genitore violento e, previo e immediato coordinamento con le altre autorità giudiziarie anche inquirenti, assume misure di protezione e dispone l'affidamento temporaneo del minore all'altro genitore, o, nel caso d'impossibilità, ai parenti di questo entro il quarto grado.

Il minore non è affidato, neanche temporaneamente, a soggetti terzi, pubblici o privati, diversi dai parenti entro il quarto grado, con l'esclusione di casi caratterizzati da eccezionalità, oggetto di accertamento, anche incidentale e non delegabile, da parte del giudice.

Nelle ipotesi di cui al comma terzo, il giudice accerta che l'affido sia disposto in favore di soggetti terzi, pubblici o privati, in possesso di documentata esperienza e formazione in materia di violenza di genere o domestica e contro i minori.

I soggetti terzi affidatari assumono tutte le responsabilità genitoriali, ivi compresi gli obblighi di protezione del minore, rispondendo, per tutto il tempo nel quale il minore è loro affidato, della sua sicurezza ed integrità psicofisica, e sono altresì tenuti ad attivare ogni azione di prevenzione e protezione del minore medesimo.

Nelle ipotesi in cui il genitore violento non svolga un percorso di rieducazione valutato con esito positivo personalmente dal giudice gli è interdetta ogni forma di incontro col minore, anche in modalità protetta. Nei casi di svolgimento del percorso rieducativo con esito positivo, i soggetti incaricati di organizzare i predetti incontri garantiscono la protezione, la sicurezza ed il benessere psicofisico dei minori e sono responsabili, unitamente all'ente di appartenenza, di eventuali condotte omissive, negligenti e imprudenti.

Contro il provvedimento di affidamento temporaneo si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello nel termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione o dell'emissione dello stesso, se pronunciato in udienza».

Come risulta evidente, il disegno di legge sopra richiamato si porrebbe in coerenza con gli obiettivi che intende perseguire il provvedimento in esame, pertanto, ci permettiamo di richiamare l'attenzione sulla necessità di riprendere l'iter legislativo finalizzato all'approvazione del DDL S. 91 come ulteriore strumento rafforzativo a tutela dei minori.

Osservazioni nel merito del disegno di legge

Art. 1 – Istituzione di registri relativi all'affidamento di minori

Comma 3-4: Considerato che il disegno di legge prevede l'emanazione di un decreto del Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità per disciplinare le modalità di tenuta del registro e di acquisizione dei dati, si ritiene opportuno specificare nel medesimo decreto, o direttamente all'interno del **comma 3**, la **frequenza temporale e la tempistica entro cui le regioni e gli enti locali devono trasmettere i dati**. Tale precisazione appare necessaria per garantire l'effettività e l'attualità del **monitoraggio** che il disegno di legge intende assicurare attraverso l'istituzione del registro.

Art. 2 – Osservatorio nazionale sugli istituti di assistenza pubblici e privati, sulle comunità di tipo familiare e sulle famiglie affidatarie

Comma 2: Il riferimento al "**collocamento improprio**" necessita di una **maggiore definizione**.



UDI - Unione Donne in Italia APS

Poiché la corretta individuazione dei casi di **collocamento improprio** rappresenta il nucleo centrale del provvedimento in esame, riteniamo imprescindibile una **esplicitazione chiara e dettagliata dei criteri** in base ai quali un collocamento possa essere definito improprio.

A tal proposito ci associamo alle osservazioni dell'Avv. Morcavallo laddove afferma la necessità di raccogliere dati quali ad esempio le ragioni dell'allontanamento, la gestione del collocamento, la durata effettiva e la durata preventivata, se preventivata, l'eventuale presenza di un progetto, l'ascolto del minore, essendo questi alcuni esempi concreti di elementi che determinano le criticità delle vicende di affido.

Desta perplessità, infatti, l'eventualità di formulare valutazioni **sulla legittimità degli affidi basandosi esclusivamente su dati quantitativi**, avulsi da qualsiasi tipo di contestualizzazione concreta, come sembrerebbe emergere dalla formulazione attuale del disegno di legge, posto che l'adozione di una metodologia esclusivamente numerica potrebbe infatti risultare **limitativa** rispetto alla complessità delle singole vicende e alle specificità dei contesti in cui tali decisioni vengono adottate.

Conclusioni

In definitiva, riteniamo che il disegno di legge in esame rappresenti un importante passo avanti nella prevenzione delle **istituzionalizzazioni improprie**, garantendo un più efficace monitoraggio del sistema di affidamento dei minori attraverso l'istituzione di registri e di un Osservatorio nazionale.

Accogliamo con favore l'intento del legislatore di rafforzare le garanzie a tutela del diritto dei minori a crescere nella propria famiglia di origine e, al contempo, di promuovere un sistema di affidamento più equo e trasparente. Tuttavia, riteniamo essenziale che il provvedimento venga integrato con **chiarimenti normativi più puntuali** in considerazione delle osservazioni sopra esposte, ed **interventi normativi** ancora più incisivi, come quelli sopra indicati, finalizzati a fornire strumenti ancora più capillari ed efficaci per contrastare le c.d. "istituzionalizzazioni" improprie, o meglio illegittime.

Nel ribadire il nostro **sostegno ai principi ispiratori del disegno di legge**, auspichiamo che tali osservazioni possano contribuire a un miglioramento del testo normativo, rendendolo **ancora più efficace nella tutela del superiore interesse del minore**.

Ringraziamo per l'opportunità di offrire questo contributo e restiamo a disposizione per ogni eventuale ulteriore approfondimento.

Unione Donne in Italia APS